



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

CIRCOLARE

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE

AVENTI AD OGGETTO L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE

AI SENSI DELL'ART 54 TER L 27/2020.

I giudici dell'esecuzione,

- visto l'art. 54 *ter* L. n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n. 18 dell'17 marzo 2020 in forza del quale *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*;
- vista la circolare dei giudici delle esecuzioni pubblicata in data 30.4.2020 che ha dettato linee guida per lo svolgimento delle attività degli ausiliari nel periodo 12 maggio 2020 - 1 settembre 2020;
- ritenuto necessario integrare la suddetta circolare al fine di adattare l'organizzazione dell'attività degli ausiliari alla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, disposta dall'art. 54 *ter* delle n. 27/2020;

DISPONGONO QUANTO SEGUE



Qualora al custode o professionista delegato in una delle procedure esecutive immobiliari allo stesso assegnate, sulla base dell'ultimo accesso effettuato o da successivi contatti con il debitore o terzi, risulti che alla data del 30.4.2020 (data di entrata in vigore dell'art. 54 ter l 27/2020) l'immobile pignorato costituiva l'abitazione principale del debitore:


- a) in parziale deroga a quanto stabilito dal punto 5 della suddetta circolare, denominato ATTIVITA' DI LIBERAZIONE, riprenderà l'attuazione delle attività di liberazione a decorrere dal 1 novembre 2020;
- b) in parziale deroga a quanto stabilito al punto 7 n. 5) della richiamata circolare denominato VENDITE FISSATE NEL PERIODO 12 MAGGIO - 1 SETTEMBRE 2020 NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI, provvederà a differire l'esperimento di vendita revocato a data successiva al 30 ottobre 2020.

Si rappresenta che la sospensione disposta dall'art. 54 ter l 27/2020 non ha alcuna incidenza sulla fase distributiva, successiva alla sottoscrizione del decreto di trasferimento, in quanto conclusa la fase liquidatoria la procedura esecutiva non ha più ad oggetto l'abitazione principale del debitore ed esula dall'ambito di applicazione della norma richiamata.

Pertanto i professionisti delegati dovranno tenere regolarmente le udienze di distribuzione secondo quanto disposto dall'art 11 della circolare dei giudici delle esecuzioni del 30.4.2020.

Civitavecchia li 12.5.2020

I giudici dell'esecuzione

Dott. Francesco Vigorito


Dott.ssa Alessandra Dominici

Firmato telematicamente

